

LODI ARBITRALI Roma - Lodo 08/10/2012 n. 76/2012

d.lgs 163/06 Articoli 241 - Codici 241.1

In mancanza di determinazione, nella clausola compromissoria, delle regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di decidere la struttura e l'articolazione del giudizio, con l'unico limite di garantirne la funzionalità e assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, il quale adattato al procedimento arbitrale, si riferisce essenzialmente al momento di chiusura della trattazione (cfr. Cass. 8231/00).